



CITTA' METROPOLITANA DI BARI

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, IMPIANTI TERMICI, PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Determinazione Dirigenziale

OGGETTO: Pratica n.08138480721-11042022-1533 - SUAP 3683 08138480721.D.Lgs. n.152/06 artt. 19, 214- 216 e 269 c.2. Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e autorizzazione emissioni in atmosfera, nell'ambito di un procedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Attivato presso il Suap del Comune di Bitonto. Società "Ecoschino s.r.l." di Bitonto. Insediamento sito alla S.P. 231 al Km 3,500.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.149 del 25/11/2021 è stata disposta una "Riorganizzazione dei Servizi dell'Ente" istituendo tra gli altri, il Servizio "Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico";
- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 261 del 31.08.2023 è stato conferito all'Ing. Giampiero di Lella, l'incarico dirigenziale del Servizio "*Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Impianti termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico*";

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 relativo alle "Norme in materia ambientale" e s.m.i. disciplina, in particolare, nella parte II le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA), nella parte III la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche, nella parte IV la gestione dei rifiuti e nella parte V la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- la Legge Regionale 14 giugno 2007 n.17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" ha delegato, tra l'altro, alle Province territorialmente competenti le funzioni amministrative per:

1. la Valutazione di Impatto Ambientale così come disciplinata dalla L.R. n.11/01 e smi;
2. il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e per la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, ivi compresi gli impianti di incenerimento rifiuti, già delegate ai sensi della L.R. n. 30/86 e dell'articolo 23 della L.R. n°17/00;
3. il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera finalizzate alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, già delegate ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 17/2000;
 - il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013 n. 26 recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell'art.113 del D.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii);
 - la Legge n. 56/2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e, specificamente l'art.1, comma 16;
 - il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n.35”;
 - la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;
 - l'art. 107 del DLgs. n.267/00 e smi;
 - lo Statuto della Città Metropolitana di Bari e in particolare l'art. 38;

Vista la documentazione in atti dalla quale risulta che:

- con determinazione dirigenziale n. 1580 del 27/03/2023 è stato disposto di adottare, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art.3 Capo II del DPR n.59/2013, successivamente rilasciata dal Suap del Comune di Bitonto con provvedimento n. 2/2023 del 20/05/2020, in favore della Società **ECOSCHINO s.r.l.**, con sede in Bitonto alla S.P. 231 al Km 3,500, su area distinta in catasto al fg. 52 p.lle nn. 270-273 e 355, per i seguenti titoli abilitativi:
 - A)** autorizzazione allo scarico acque meteoriche di prima e seconda pioggia, ai sensi art. 113 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e del R.R. 26/2013, secondo le seguenti modalità:
 - le acque meteoriche di prima pioggia dilavanti dalle superfici scolanti dell'insediamento, previo pretrattamento di grigliatura saranno opportunamente separate dalle successive, tramite un pozzetto scolmatore, e convogliate ad un sistema di trattamento di dissabbiatura, disoleazione e filtrazione su carboni attivi, per essere successivamente convogliate ed accumulate in una vasca per il successivo uso irriguo del verde pertinenziale e per il lavaggio piazzali, il “troppo pieno” scaricato tramite sistema di subirrigazione del verde pertinenziale,
 - le acque meteoriche di seconda pioggia dilavanti dalle superfici scolanti dell'insediamento, opportunamente separate dalle prime, previo pretrattamento di grigliatura, saranno avviate ad un sistema di trattamento di dissabbiatura e disoleazione per essere successivamente accumulate in una vasca per il successivo uso irrigui del verde pertinenziale e per lavaggio piazzali, il “troppo pieno” scaricato tramite subirrigazione del verde pertinenziale;
 - B)** iscrizione, ai sensi dell'art.216 comma 3 del D.Lgs. n.152/06, al **n. 586** del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, la Società **ECOSCHINO s.r.l.**, con sede in Bitonto alla S.P. 231 al Km 3,500, su area distinta in catasto al fg. 52 p.lle nn. 270-273 e 355, per l'attività di recupero e

messa in riserva R4, R13 di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'allegato 1 – sub allegato 1 al D.M.A. 5.2.98 e smi, per una quantità massima di 3.000 tonn/a di R13, di cui 2.680 tonn/a per attività R4 ed una capacità massima di stoccaggio istantaneo di 500 tonn., secondo il quadro schematico elenco rifiuti ed il lay-out ivi allegati;

C) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 lett. hh) D.Lgs. 152/06, Parte V, Allegato IV, Parte II “Saldatura di oggetti e superfici metalliche”;

- con determinazione dirigenziale n. 2489 del 04/06/2024 è stato disposto di aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art.3 Capo II del DPR n.59/2013, a rilasciarsi dal Suap del Comune di Bitonto – pratica SUAP 08138480721-11042022-1533 -, adottata con determinazione dirigenziale n. 1580 del 27/03/2023 in favore della Società **ECOSCHINO s.r.l.**, con sede in Bitonto alla S.P. 231 al Km 3,500, su area distinta in catasto al fg. 52 p.lle nn. 270-273-355-396 e 441, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. 59/2013, per i seguenti titoli abilitativi:

A. autorizzazione allo scarico acque meteoriche di prima e seconda pioggia, ai sensi art. 113 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e del R.R. 26/2013 per incremento superficie di dilavamento a seguito annessione delle retrostanti particelle 396 e 441, dell'estensione complessiva pari a circa 1.200 mq, in modo da avere una superficie scolante complessiva pari a 3.700 mq;

B. comunicazione esercizio attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.: modifica per incremento della capacità massima di stoccaggio istantaneo (R13) a 1.000 tonn, fermo restando la quantità massima di 3.000 tonn/a di R13, di cui 2.680 tonn/a per attività R4 con contestuale modifica del layout impianto a seguito ampliamento area per annessione delle retrostanti particelle 396 e 441, secondo il layout ivi allegato, dell'estensione complessiva pari a circa 1.200 mq

C. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 lett. hh) D.Lgs. 152/06, Parte V, Allegato IV, Parte II “Saldatura di oggetti e superfici metalliche” (non oggetto di modifica);

- con determinazione dirigenziale n. 3612 del 25/09/2024 è stato disposto di aggiornare, per le motivazioni espresse nella narrativa, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art.3 Capo II del DPR n.59/2013, a rilasciarsi dal Suap del Comune di Bitonto – pratica SUAP 08138480721-11042022-1533 -, adottata con determinazione dirigenziale n. 1580 del 27/03/2023 e s.m.i. in favore della Società **ECOSCHINO s.r.l.**, con sede in Bitonto alla S.P. 231 al Km 3,500, su area distinta in catasto al fg. 52 p.lle nn. 270-273-355-396 e 441, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. 59/2013, per i seguenti titoli abilitativi:

A. autorizzazione allo scarico acque meteoriche di prima e seconda pioggia, ai sensi art. 113 del del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e del R.R. 26/2013 modifica non sostanziale consistente nella realizzazione di un pozzo disperdente in luogo della prevista trincea drenante, fermo il resto dell'impianto di trattamento già previsto ed autorizzato con la D.D. 1580 del 27/03/2023, secondo il layout allegato allo stesso provvedimento;

- con nota del 18/10/2024, acquisita al prot. n. 82414 del 18/10/2024, la Società **Ecoschino s.r.l.**, ha presentato istanza di Autorizzazione, ai sensi degli artt. nn. 19, 214- 216 e 269 c.2 del D.Lgs. n. 152/06, relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'impianto esistente sito in Bitonto sito alla S.P. 231 al Km 3,500 per “Aumento delle potenzialità annue di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per 90.000 tonn./anno per attività R13 di cui 20.000 per attività di recupero R4, con una capacità istantanea di 2.000 tonn., nell'ambito di un procedimento di

rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Attivato presso il Suap del Comune di Bitonto;

- con nota prot. n. 85904 del 30/10/2024, il Servizio scrivente ha invitato la Società istante a provvedere al versamento degli oneri istruttori;
- con nota del 31/10/2024, acquisita al prot. n. 86938 del 04/11/2024, la Società **Ecoschino s.r.l.**, ha trasmesso, ad integrazione, elaborato EG.05_Stato di Fatto_documentazione fotografica_REV0;
- il Comitato Tecnico VIA espresso nella seduta del 05.11.2024 ha escluso l'intervento proposto dalla procedura di VIA, con prescrizioni;
- il Comitato Tecnico CIAP ha espresso nella seduta del 20.11.2024 parere favorevole con prescrizioni;
- con nota della Città Metropolitana di Bari prot. n. 92859 del 21.11.2024 è stata convocata nell'ambito del procedimento attivato, la Conferenza di Servizi fissando la prima riunione per il giorno 23.12.2024, in modalità asincrona;
 - alla Conferenza dei Servizi sono stati invitati:
 - Società Ecoschino s.r.l.
 - Comune di Bitonto
 - ASL BARI Area Nord
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia
 - Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari
 - Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica;
- nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 23.12.2024, tenutasi in modalità "asincrona", il cui verbale è allegato al presente provvedimento, si evidenzia:

"... Il Presidente apre i lavori della Conferenza di Servizi e prende atto della regolarità della riunione effettuata da quest'Amministrazione con nota prot. n. 92859 del 21/11/2024.

Con la predetta nota si stabiliva:

"...b) richiamato l'art. 14 bis della Legge n. 241/1990, si individua il termine del 02 dicembre 2024 entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestanti in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni;

c) richiamato l'art. 14 bis della Legge n. 241/1990 si individua il termine del 23 dicembre 2024 entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione in oggetto della conferenza dei servizi;

d) richiamato l'art. 14 bis della Legge n. 241/1990 e qualora non sia possibile concludere la Conferenza dei Servizi, si individua la data del 16 gennaio 2025, alle ore 09:00 per l'eventuale riunione in modalità sincrona da svolgersi presso gli uffici del Servizio Ambiente della Città Metropolitana di Bari, al Corso Sonnino 85, a Bari. I partecipanti alla Conferenza dei Servizi, devono essere muniti di opportuna delega dell'amministrazione di appartenenza al fine di esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa sulle decisioni di competenza della conferenza; ".

Si acquisiscono, in merito alla procedura in oggetto specificata, i seguenti contributi, allegati al presente verbale a costituirne parte integrante:

- *Parere favorevole con prescrizioni del Comitato Tecnico VIA espresso nella seduta del 05.11.2024;*
- *Parere favorevole con prescrizioni del Comitato Tecnico CIAP espresso nella seduta del 20.11.2024;*

Il Presidente prende atto dell'assenza di alcuni Enti coinvolti nel procedimento, pur se regolarmente convocati, e, pertanto, ai sensi dell'art.14 ter della legge 241/1990 e smi, intende acquisito il parere di competenza in senso favorevole.

Il Presidente quindi, esauriti gli adempimenti di rito, all'esito dei lavori svolti, valutate le specifiche risultanze e visti i pareri favorevoli acquisiti nell'ambito del presente procedimento, assume la determinazione conclusiva di chiudere i lavori della Conferenza di Servizi in senso favorevole, ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/90, con le prescrizioni indicate nei pareri acquisiti.”;

- La Società Ecoschino s.r.l, con nota del 27/11/2024, acquisita al prot. n. 94353 del 27/11/2024 ha trasmesso attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori;
- con nota prot. n. 4205 del 17.01.2025 è stata notificata la determinazione dirigenziale n. 14 del 08.01.2025 con la quale è stato disposto **DI DARE ATTO** che la conferenza di servizi si è conclusa in senso favorevole all'istanza presentata della **Società ECOSCHINO s.r.l.**, di modifica sostanziale dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ai sensi degli artt. nn. 19, 214- 216 e 269 c.2 del D.Lgs. n. 152/06, relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'impianto esistente sito in Bitonto sito alla S.P. 231 al Km 3,500, su area distinta in catasto al fg. 52 p.lle nn. 270-273-355-396 e 441 per “Aumento delle potenzialità annue di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura;

Atteso, inoltre, che:

- il progetto in epigrafe, oggetto di valutazione della presente procedura, è assoggettato alle garanzie finanziarie ex art. 208 c. 11, lettera g);
- il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, con nota prot. n. 6117 del 23.07.2014 in atti al prot. n. 111631 del 28.07.2014 ha trasmesso la comunicazione del Direttore

Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente prot. n. 19931 del 18.07.2014: "Disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti";

- nella citata disposizione ministeriale si riporta quanto di seguito testualmente trascritto:

"...La determinazione dell'ammontare delle garanzie spetta all'autorità competenze al rilascio dell'autorizzazione o all'iscrizione nel registro, sulla base di criteri individuati dallo Stato ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,fermo restando che, con riferimento alle discariche, la garanzia deve essere comunque conforme a quanto disposto dal citato art. 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

...

Con la sentenza n. 67 del 2 aprile 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Legge regionale della Puglia n. 39 del 2006, che demandava ad apposito regolamento la determinazione dei criteri inerenti il computo e il rilascio delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, autorizzati a livello regionale, ravvisando una violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

...

Sino alla pubblicazione del decreto ministeriale, al fine di non determinare lacune dell'ordinamento giuridico, le singole amministrazioni titolari dei procedimenti di autorizzazione, caso per caso e nell'ambito dei singoli procedimenti, potranno determinare in

via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o mantenere, tenendo anche conto delle vigenti discipline regionali. Tali garanzie dovranno successivamente essere adeguate

alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";

- il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, con nota prot. n. 3147 del 1.08.2014 ha trasmesso la bozza di decreto interministeriale recante i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni affinché "possa essere valutato e tenuto in debito conto nello svolgimento delle proprie attività";

- le garanzie finanziarie determinate per le attività in questione sulla base di quanto previsto nella bozza di decreto ministeriale (cfr. art.8, p.5, lett. a) ammontano complessivamente a **€ 290.000,00** come di seguito specificato:

- A – Garanzia per operazioni preliminari di recupero funzionalmente connesse ad una sola operazione definitiva (R13, R4), pari a:

max	{	- 2.000 t x 145 € per attività R13 di rifiuti non pericolosi = € 290.000,00
		- 20.000 t/a x 11,5 € per attività R4 di rifiuti non pericolosi = € 230.000,00
		Minimo da garantire € 90.500,00
-	-	- € 290.000,00
		TOTALE da garantire

Viste le connessioni funzionali esistenti fra le diverse attività che di prevede di implementare, stante le disposizioni dell'art.8 c.5 della predetta bozza di decreto interministeriale, si ritiene di poter quantificare in via sussidiaria, in euro **€ 290.000,00** le garanzie finanziarie complessive sulla base dei criteri riportati nella bozza del citato decreto ministeriale secondo le modalità riportate nell'allegato A e con espressa riserva di procedere all'eventuale rideterminazione dell'importo dovuto all'approvazione del decreto ministeriale.

Dato atto che:

- a tutt'oggi non sono pervenuti ulteriori pareri o determinazioni e pertanto, ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, della legge 241/1990 e s.m.i, si intendono acquisiti i pareri di competenza degli Enti assenti, in senso favorevole, precisando che, così come si evince dagli atti, le risultanze della riunione precedente sono state notificate a tutti gli Enti.;

Vista la L. 241/1990 come modificata dal d. Lgs. n. 127 del 2016;

Tenuto conto dello svolgimento della conferenza dei servizi

Rilevato che l'Ing. Luigi Bruno, ha attestato che l'istruttoria è conforme alle disposizioni normative e regolamentari regionali e nazionali vigenti in materia;

Attestato che il Dirigente e l'Ing. Luigi Bruno, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis ex L. 241/90 e dagli art. 6, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del Dpr 28/12/2000 n. 445;

Visto l'art. 4 del D. Lgs. n.165 del 30/3/2001;

Visto l'art. 14 - comma 1 - lett. e) del Regolamento sul procedimento amministrativo di cui alla delibera di Consiglio n.13 del 10/02/95;

Visto il D.Lgs. n.152/2006; e s.m.i.;

Vista la L.R. n.17 del 14/06/2007;

Visto il “Piano Regionale di Gestione dei rifiuti speciali”, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 673 del 11.05.2022;

DETERMINA

per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui sono integralmente riportate, sulla base della documentazione agli atti, conformemente ai pareri resi dagli Enti, dal Comitato Tecnico Provinciale Contro l’Inquinamento Atmosferico e dal Comitato VIA:

- 1) di escludere dalla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. n.152/06, il progetto di modifica sostanziale presentato dalla **Società ECOSCHINO s.r.l.**, con sede operativa in Bitonto sito alla S.P. 231 al Km 3,500, su area distinta in catasto al fg. 52 p.lle nn. 270-273-355-396 e 441, per lo svolgimento di attività di smaltimento R4 ed R13, di rifiuti pericolosi e non pericolosi, secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti e nel rispetto delle seguenti prescrizioni rese dal Comitato Tecnico VIA nella seduta del 05/11/2024;
- 2) **di modificare**, per le motivazioni espresse nella narrativa, l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’art.3 Capo II del DPR n.59/2013, rilasciata dal **SUAP del Comune del Comune di Bitonto**, in favore della Società **ECOSCHINO s.r.l.**, con sede in Bitonto sito alla S.P. 231 al Km 3,500, su area distinta in catasto al fg. 52 p.lle nn. 270-273-355-396 e 441, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. 59/2013, per i seguenti titoli abilitativi:
 - A. prosecuzione senza modifica autorizzazione scarichi acque reflue, ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs. n.152/06 e R.R. n.26/2013;**
 - B. modifica quantitativi rifiuti relativi all’iscrizione, per attività di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi degli art.214 e 216 del D.Lgs. n.152/06;**
 - C. modifica dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera art.269 del D.Lgs. n.152/06;**

A) GESTIONE ACQUE METEORICHE

A.1) prosecuzione senza modifiche

B) ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI

- B.1)** di modificare l’iscrizione, posseduta ai sensi dell’art.216 comma 3 del D.Lgs. n.152/06, al **n. 586** del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, la Società **ECOSCHINO s.r.l.**, con sede in Bitonto sito alla S.P. 231 al Km 3,500, su area distinta in catasto al fg. 52 p.lle nn. 270-273-355-396 e 441, per l’attività di recupero e messa in riserva R3, R13 di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’allegato 1 – sub allegato 1 al D.M.A. 5.2.98 e smi, per una quantità massima di 90.000 tonn./anno per attività R13 di cui 20.000 per attività di recupero R4, con una capacità istantanea di 2.000 tonn., come riportato nell’elenco rifiuti allegato, e secondo il lay-out allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- B.2)** la Società è obbligata, pena la sospensione dell’attività, a non superare la capacità complessiva di trattamento riportata al precedente punto **B.1)**. In caso di modifica della potenzialità dovrà essere formulata preventiva comunicazione all’Autorità competente.
- B.3)** di dare atto che le garanzie, determinate ammontano all’importo complessivo di **€ 290.000,00** come in premessa, e devono essere prestate in favore della Città Metropolitana di Bari entro il termine perentorio di 30 giorni dal rilascio del titolo da

parte del SUAP del Comune di Bitonto, secondo quanto previsto nell'allegato A al presente provvedimento, composto da 2 facciate. Le garanzie finanziarie si intenderanno accettate al decorso dei 30 giorni dalla data di effettiva acquisizione, salvo diversa disposizione;

B.4) l'esercizio dell'attività è soggetta alle prescrizioni di seguito elencate:

- a) il quantitativo massimo annuo da recuperare non potrà essere superiore al quantitativo riportato nel presente provvedimento per le tipologie di rifiuto sopra descritte e, pertanto, dovrà essere effettuato relativo versamento per il pagamento annuale dei diritti di iscrizione (scadenza 30 Aprile di ogni anno), così come previsto dalla Classe di attività 2^a del D.M. 21 Luglio n. 350/98 art. 1, per un importo pari ad € **490,63** da eseguirsi mediante sistema pagoPA attraverso il link <https://backoffice.pluginpay.it> o direttamente dal banner "Portale dei pagamenti" presente nella home page del sito istituzionale di questa Amministrazione, in alternativa, si potrà procedere al pagamento degli oneri istruttori, mediante versamento su cc bancario (IBAN: IT02W0306904013100000046023) intestato a "Città Metropolitana di Bari – Servizio Tesoreria, indicando *Denominazione, Sede Legale, Partita I.V.A., Codice Fiscale* del richiedente e *tipo di attività e classe di appartenenza*;
- b) dovrà essere sempre assicurato il rispetto delle previsioni e prescrizioni del DM 5/02/1998 e s.m.i.;
- c) **per l'esercizio dell'attività di recupero delle tipologie di rifiuti non pericolosi riportati nel presente provvedimento, dovrà essere rispettato, inoltre, quanto di seguito indicato:**
 - i rifiuti gestiti in R13 potranno essere stoccati per un tempo **massimo di 360 giorni; tutte le aree di stoccaggio** dovranno essere dotate di appositi cartelli **con indicazione dei Codici CER** relativi ai rifiuti stoccati;
 - dovrà ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59 disciplina sistema di tracciabilità dei rifiuti;
 - le attività ed i procedimenti illustrati per la messa in riserva e/o recupero non dovranno comportare rischi per la salute dell'uomo, per l'acqua, l'aria, la flora, e la fauna, nonché causare inconvenienti dovuti a rumori ed odori né danneggiare il paesaggio;
 - nel caso in cui gli esiti analitici dovessero evidenziare contaminazione dei materiali, gli stessi dovranno essere obbligatoriamente conferiti e smaltiti, previo trasporto con mezzi all'uopo autorizzati, presso idonei impianti;
 - il gestore è tenuto a sottoporre l'impianto nel complesso, nonché i singoli macchinari, ad adeguate operazioni di controllo e manutenzione, anche secondo quanto previsto dai manuali di manutenzione ed uso predisposti dalla Società fornitrice;
 - i rifiuti da avviare a successivo recupero nonché eventuali residui di lavorazione e tutti gli altri rifiuti inutilizzabili derivanti dall'attività nel suo complesso, dovranno essere prelevati, ai fini di successivo smaltimento e/o eventuale recupero, da Ditte autorizzate;
 - in caso di disfunzione dell'impianto dovrà essere sospesa l'intera attività di recupero fino al ripristino delle normali condizioni di funzionalità, comunicando il tutto a questo Servizio;

C) EMISSIONI IN ATMOSFERA

C.1 nell'esercizio dell'attività sub 1 C), all'autorizzazione generale ai sensi dell'art.269 C. 2 del D.Lgs. n.152/2006, la Società **ECOSCHINO s.r.l.** è obbligata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

A. dovranno essere rispettati i seguenti valori limite di emissione

EMISSIONE	PROVENIENZA	PARAMETRI	LIMITE [mg/m ³]	PRESIDIO	FREQUENZA MONITORAGGIO
Ed1	Sorgente di emissione diffusa: trituratore e cumuli rifiuti.	Polveri totali	5 mg/m ³	Cannone nebulizzatore	Annuale
		Metalli totali (Cr, Co, Ni, Cd)	0,1 mg/m ³		
		Stagno e suoi Composti	2 mg/m ³		
		Piombo e suoi Composti	0,1 mg/m ³		

B. Il proponente dovrà prevedere un monitoraggio delle emissioni diffuse del parametro polveri anche in due punti perimetrali al sito (uno a monte e uno a valle rispetto alla direzione del vento prevalente) con cadenza annuale. Contestualmente alle operazioni di monitoraggio dovranno essere registrati anche i dati relativi alle condizioni meteo-climatiche. Le analisi di monitoraggio dovranno essere eseguite con metodi ufficiali in vigore. Il certificato di analisi dovrà essere accompagnato da relativo verbale di campionamento in cui saranno riportate tutte le informazioni necessarie ed in particolare saranno descritte le operazioni in atto nell'impianto durante il periodo di campionamento. Il limite del parametro polveri è fissato in 5 mg/m³.

C. Dovranno essere adottate tutte le migliori tecniche disponibili al fine di contenere le emissioni diffuse di polveri;

D. Restano valide le prescrizioni e condizioni di esercizio di cui alle precedenti autorizzazioni non in contrasto con il presente parere:

- 2) resta ferma la validità dell'autorizzazione rilasciata con D.D n. 1580 del 27/03/2023, nonché le prescrizioni imposte anche nei provvedimenti successivi, con avvertimento che, almeno sei mesi prima della scadenza, la Società, se interessata, è tenuta a presentare specifica domanda di rinnovo tramite il **SUAP del Comune di Bitonto** ai sensi dell'art.5, comma 1, del D.P.R. n.59/2013, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 dello stesso D.P.R. o dalla documentazione di settore, o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art.5, comma 2 del citato D.P.R.;
- 3) di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, del Comune o di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed urbanistica, nonché impregiudicati diritti dei terzi;
- 4) di precisare che nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente determinazione si procederà all'adozione, ricorrendo i presupposti, dei provvedimenti di cui al D.Lgs.152/2006, Titolo IV Capo III, art.130 lett. a). b) e c), nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui allo stesso Decreto, Titolo V, Capo I;

- 5) di stabilire che la presente autorizzazione è revocabile, in qualsiasi momento, qualora non siano rispettati gli obblighi di cui ai precedenti punti e comunque per motivi igienici, sanitari e ambientali;
- 6) di prevedere che, la mancata osservanza di quanto sopra prescritto o di eventuali violazioni di legge comporterà l'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività ex art. 216 c. 4 D.Lgs 152/06 e la conseguente cancellazione dell'iscrizione dal registro delle imprese che esercitano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata;
- 7) la gestione dell'impianto, con particolare riferimento allo stoccaggio, deve essere condotta in conformità, per la parte relativa ed applicabile al caso di specie, alle prescrizioni contenute nella Circolare Ministeriale n.1121 del 21/01/2019 della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;
- 8) di riservarsi l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi e/o modificativi del presente atto in dipendenza di sopraggiunte disposizioni normative.
- 9) di notificare il presente provvedimento al **SUAP del Comune di Bitonto** ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nonchè di trasmettere il provvedimento al **Comune di Bitonto**, all'Arpa Puglia D.A.P. di Bari, alla ASL BA e alla Società interessata e di comunicare per opportuna conoscenza il provvedimento al Sindaco della Città Metropolitana di Bari ed al Servizio Polizia Metropolitana;
- 10) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Bari;
- 11) di rendere noto che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi degli art. 8 e ss del DPR n. 24 novembre 1971, n. 1199.

Bari, lì 31-01-2025

IL DIRIGENTE
Ing. GIAMPIERO DI LELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge.



CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Registro Pubblicazione n. 607

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE **(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)**

SI ATTESTA

Si certifica che la **Determina Dirigenziale N.278 del 31-01-2025** avente per oggetto: **Pratica n.08138480721-11042022-1533 - SUAP 3683 08138480721.D.Lgs. n.152/06 artt. 19, 214- 216 e 269 c.2. Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e autorizzazione emissioni in atmosfera, nell'ambito di un procedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Attivato presso il Suap del Comune di Bitonto. Società "Ecoschino s.r.l." di Bitonto. Insediamento sito alla S.P. 231 al Km 3,500.** è pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Bari in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Bari, 05-02-2025

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
Ing. DI LELLA GIAMPIERO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge.

Determinazione n.278 del 31-01-2025 CITTA' METROPOLITANA DI BARI